



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto - Dott. Sergio Pollicita

Al Segretario Generale - Dott. Antonino Le Donne

Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: Amministratori e Dirigenti comunali per pagamento rate di un mutuo acceso in favore di una Azienda “*in house*” - Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 142 del 28 marzo 2020.

Si segnala la sentenza di cui in oggetto di condanna Amministratori e Dirigenti comunali per il pagamento delle rate di un mutuo acceso a favore di una azienda *in house* a motivo della circostanza che *“il ricorso all’indebitamento appare essere stato utilizzato quale improprio e non consentito strumento di ‘soccorso finanziario’ all’Ente in difficoltà, di fatto privo di capacità operativa. Inoltre, almeno una parte delle somme prese a mutuo, per espressa previsione della Delibera, era destinata anche a servizi per la ‘gestione corrente per lo svolgimento dell’attività istituzionale’, in assoluto contrasto con la normativa vigente”*.

La Procura afferma che *“sarebbe stata pienamente comprovata la grave e patente illegittimità della Deliberazione consiliare con la quale venne concessa, in violazione dei presupposti normativi, la garanzia fideiussoria. A tal fine l’appellante ritiene sufficiente rilevare la mancanza della basilare ed essenziale definizione del Progetto dell’opera da realizzare, poiché nel deliberato si riviverebbe, in modo descrittivo e generico, all’ultimazione di aree dell’ex Mercato coperto, con arredo di spazi con diversa destinazione, di ristrutturazione delle strutture che sarebbero state riconsegnate all’Amministrazione e creazione di servizi di gestione. Neppure sarebbe rinvenibile l’elaborazione di un quadro economico, da ritenersi essenziale anche per affermare la sostenibilità e fattibilità dell’evento. In assenza di tali fondamentali elementi e presupposti conoscitivi il rilevante investimento sostenuto dalla Pubblica Amministrazione sarebbe rimasto ingiustificato e illogico. La prova del danno sarebbe data dall’attestazione dei pagamenti eseguiti in favore dell’Istituto di credito mutuante, non doruiti dall’Ente Locale se non fosse intervenuta l’illegitima fideiussione accordata con Deliberazione n. 51 del 23 maggio 2003 del Consiglio comunale”*.

I Giudici d’appello affermano la circostanza *“che il mutuo da garantire fosse chiaramente individuato in quello autorizzato con la Deliberazione di Giunta n. 64/2013, che contemplava la destinazione di aree riservate a svolgimento di attività culturali, ricreative e sociali a favore dell’Ente Manifestazioni, che avrebbe dovuto svolgere una serie di lavori sulle suddette aree, si appalesa insufficiente per ritenere la sussistenza della condizione stabilita dall’art. 207, comma 3, lett. a), Tuel. Inoltre, dalla deliberazione n. 51/2003 risultava che una porzione delle somme derivanti dal mutuo fossero destinate non già a finanziare il Progetto di ristrutturazione, ma a far fronte al mero costo dei servizi per la ‘gestione corrente per lo svolgimento dell’attività istituzionale’ da parte dell’Ente. E’ dunque evidente la radicale insussistenza dei presupposti fattuali necessari alla concessione della garanzia”*.

La conclusione è *“che deve essere riconosciuta la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo agli appellati. Va esclusa la fondatezza delle argomentazioni che prospettano presunte utilità comunque conseguite dal Comune e dalla Collettività locale, in forza del mutuo erogato all’Ente garantito, per essere state finalizzate le somme al pagamento di lavori realizzati su proprietà comunali (del valore di circa Euro 200.000,00). Non può ritenersi sussistente, allo stato degli atti, prova del fatto che le somme affluite all’Ente ‘Manifestazioni’, per effetto del mutuo, siano state impiegate per i lavori eseguiti sull’ex Mercato coperto”*.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005